

chiaramente confermata dallo stesso [REDACTED] in sede di interrogatorio davanti ai CC NAS del 25.07.2018, nel corso del quale viene invitato a fornire chiarimenti in merito alla telefonata in oggetto (prog. 503) e all'operato della dott.ssa [REDACTED].

Sul punto, il [REDACTED] riferisce testualmente quanto segue: "in quel caso, vista la grande quantità di prodotti si controllavano a campione le etichette apposte su alcuni cartoni ed il peso totale veniva poi successivamente inserito dalla ditta facendo la sottrazione tra il peso dei container ed il quantitativo di merce immessa. Ciò anche perché non era possibile rimanere tutto il tempo nello stabilimento ed anche atteso che lo stabilimento stesso è sotto controllo ufficiale.

Ad ogni modo, quanto dichiarato da tale Elisa di Panapesca nella telefonata intercettata con [REDACTED] - e dunque che la [REDACTED] ha rilasciato il certificato sanitario per l'esportazione di alimenti provenienti da Panapesca permettendo agli addetti Panapesca di completare il certificato con l'indicazione del peso delle merci dopo che il certificato era uscito *dal controllo dell'Autorità competente* - trova chiara conferma nella disamina del certificato a firma della [REDACTED] del 18.07.2016 - ovvero corpo del reato per il capo 53 - (oggetto di sequestro dell'8.11.17 trasmesso con nota 1/25-210-216 del 9.11.2017 dei CC Nas Di Firenze) con riferimento al quale si può facilmente constatare quanto segue:

- la parte relativa alla descrizione della merce che si esporta (di regola compilata con i relativi dati) rimanda ad un "annesso", ovvero quell'annesso aggiunto in un secondo momento dagli operatori di Panapesca;
- i prodotti riportati nel suddetto documento annesso non corrispondono integralmente a quanto riportato nei certificati allegati alla medesima documentazione e, in particolare, mancano del tutto le certificazioni relative ai *tranci di tonno* e ai *ritagli di salmone affumicato* (mentre sono correttamente allegati quelli relativi a polpo, spiedini, calamari, cernie e merluzzo);
- ciò significa, chiaramente, che, proprio come riferito dall'operatrice di Panapesca nella telefonata intercettata, la [REDACTED] ha rilasciato il certificato permettendo ad altri di compilare in un secondo momento parti dello stesso, senza prendere in prima persona visione della merce e comunque senza verificare la veridicità di quanto attestato, nonostante nel certificato stesso fosse garantito che "*i prodotti a fianco elencati, sottoposti a controllo sanitario, sono risultati in ottimo stato di conservazione e riconosciutiatti al consumo umano*", così certificando fatti non di diretta conoscenza né preventivamente verificati >>.

Gli argomenti della difesa, in particolare quelli esposti nella memoria depositata il 15.3.2021, si scontrano con l'evidenza della violazione dell'articolo 3 comma 2 lett. b) del Decreto 19 giugno 2000 n. 303 - relativo alle certificazioni di animali e prodotti di origine animale dovute per l'esportazione degli stessi - che prevede, testualmente, "il divieto di rilasciare certificati in bianco o incompleti", come invece è avvenuto nel caso in esame, dove sono stati gli addetti dell'azienda a completare la certificazione. Si è visto come il fondamento dell'affermazione di responsabilità non sia costituito solo dalla intercettazione telefonica, ma anche dalla documentazione descritta ed evidenziata dal P.m..

Qualificazione giuridica.

Il fatto deve ritenersi provato e correttamente qualificato nella fattispecie dell'art. 480 c.p., quando ad operare è un pubblico ufficiale. Ancora, sul punto, è necessario e sufficiente riportare gli argomenti esposti dal P.m., laddove esclude che si possa ricondurre il fatto all'art. 481 c.p.: